

Notizia Breve 001/2021

- Consulenti in studio
Bucci dott. Alberto
Delvai dott.ssa Barbara
Vanzo dott.ssa Valentina
Bosin rag. Loredana
- Personale di studio
Deflorian rag. Alma
Defrancesco rag. Katia
Grosso rag. Saveria
Vanzetta rag. Elisabetta
Bucci Tiberio
Cestari Claudia
Pederiva rag. Elisa
Vanzo rag. Marianna
Trettel rag. Tania

B.D.B. ELABORAZIONI - s.r.l.

Elaborazione dati aziendali
Via Monte Mulat n°38 - 38037 Predazzo (TN)

Recapito Trento

OPEN S.R.L.

Viale Verona n° 190/8 - 38123 Trento
Telefono: 0461-392084
Fax: 0461-914990

Predazzo 4 gennaio 2021

Oggetto: Bozza Legge Finanziaria 2021 – articolo 199 memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In attesa della pubblicazione della versione definitiva della nuova Legge Finanziaria riportiamo copia della bozza dell'articolo 199 con oggetto memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con particolare riferimento alle **nuove sanzioni in vigore dal 01/01/2021**.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - Art. 199

Sono apportate alcune modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. **Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall'1.1.2021.**

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE - comma 1

Dall'1.1.2020 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto/soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";
- annotazione nel registro dei corrispettivi

Ora, è previsto che la **memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, **la consegna del documento** che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata **non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI - commi 2 e 3

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al **90% dell'imposta** corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;**
- **memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.**

Sul punto la citata Relazione illustrativa evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei

corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri ("infedele") sono violazioni **sanzionate nella medesima misura**, ferma restando l'applicazione di un'**unica sanzione** pur a fronte di violazioni **inerenti i diversi momenti** (memorizzazione/trasmissione) **dell'adempimento**. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

NB La sanzione non può essere inferiore a **€ 500,00**

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

Se non comporta omesse annotazioni, la **mancata tempestiva richiesta di intervento** per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è **punita con sanzione da € 250 a € 2.000**.

Nel caso in cui:

- l'omessa / tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri **non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA**, è applicabile la **sanzione di euro 100, per ciascuna trasmissione** (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.

Studio Alb Srl